

203⁶



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
X Legislatura

 **Consiglio Regionale del Veneto**

I del 21/03/2018 Prot.: 0007030 Titolario 2.16.1.1
CRV CRV spc-UPA

PUNTO 16 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 06/03/2018

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 38 / IIM del 06/03/2018

OGGETTO:

Risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 522 del 24 novembre 2017 presentata dal Consigliere Piero Ruzzante. "Quali dal 2008 ad oggi gli esiti e i costi dei giudizi sulle leggi attivati in via principale ai sensi dell'articolo 127 della costituzione nei quali la Regione ha assunto la veste di parte ricorrente o resistente?".

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Federico Caner	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Segretario verbalizzante	Mario Caramel

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

GIANLUCA FORCOLIN

STRUTTURA PROPONENTE

AVVOCATURA

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

OGGETTO: Risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 522 del 24 novembre 2017 presentata dal Consigliere Piero Ruzzante. "Quali dal 2008 ad oggi gli esiti e i costi dei giudizi sulle leggi attivati in via principale ai sensi dell'articolo 127 della costituzione nei quali la Regione ha assunto la veste di parte ricorrente o resistente?".

Il relatore propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:

Con interrogazione a risposta scritta n. 522 del 27 novembre 2017 sono stati posti due quesiti. Con il primo è stato chiesto di conoscere *"dal 2008 ad oggi, gli esiti dei giudizi di costituzionalità promossi in via principale nei quali la Regione Veneto ha assunto le vesti di parte, sia ricorrente che resistente"*.

Con un secondo quesito è stato altresì chiesto di illustrare *"le spese sostenute con riferimento ai giudizi costituzionali in via principale promossi dalla regione Veneto dal 2008 ad oggi"*.

Già con una precedente interrogazione a risposta scritta, la n. 415 del 19 aprile 2017 fu chiesto di conoscere *"quanto era stato speso dalla Regione del Veneto per resistere in giudizio ai ricorsi governativi avverso le leggi regionali"*.

Con risposta resa con delibera n. 125/IMM del 4 luglio 2017 venne, in quell'occasione, indicato l'andamento della spesa relativa i ricorsi nei quali la Regione era stata parte resistente.

Per quanto riguarda l'esposizione della spesa sostenuta si seguiranno i medesimi criteri espositivi svolti nella precedente menzionata risposta, mentre con riguardo alla lettura degli esiti dei giudizi appare necessario esporre i seguenti elementi informativi a chiarimento dati riportati.

Va in primo luogo ricordato che, in genere, l'anno di proposizione del ricorso non coincide con l'anno in cui questo va a giudizio. Conseguentemente i pagamenti effettuati per le attività defensionali non vengono effettuate nell'anno in cui sono stati avviati i ricorsi, ma una volta definiti i giudizi.

Ai fini espositivi si è però scelto di riportare le spese effettuate non con riguardo all'anno dell'esborso, ma all'anno in cui è stato attivato il ricorso per il quale le stesse sono state effettuate.

Inoltre occorre segnalare che la Corte costituzionale, soprattutto nella gestione svolta dall'ultima presidenza, in molti casi di ricorsi proposti nei confronti di leggi dello Stato contenenti più norme eterogenee, ha assunto l'atteggiamento di smembrarli e di assegnare la loro istruttoria a relatori diversi fissando istruttorie diverse e più udienze per la discussione finale dei vari segmenti. In tal modo pervenendo alla pronuncia di più sentenze per singolo ricorso.

Questa modalità di gestione dei ruoli ha dato, quindi, luogo al deposito di un numero di decisioni maggiore rispetto al numero dei ricorsi e, di conseguenza, a un'attività istruttoria e defensionale articolata per ogni singolo segmento e maggiorata rispetto a quella che sarebbe stata prestata nel caso in cui i ricorsi fossero stati esaminati in modo unitario e decisi con una sola sentenza.

Si è perciò ritenuto di esporre i dati riepilogativi degli andamenti dei giudizi, in modo sintetico, con riferimento ai ricorsi proposti e di indicare il numero delle decisioni prese in riferimento ai ricorsi e all'anno nel quale questi sono stati attivati. Pur essendo palese che le decisioni sono intervenute la più parte negli anni successivi.

A questo riguardo occorre anche far presente che di regola le singole sentenze, a loro volta, contengono più statuizioni. Per cui il criterio statistico adottato a evidenza della valutazione degli esiti ha avuto a riguardo non alle singole statuizioni ma alla circostanza che nelle sentenze siano contenuti in tutto o in parte dei dispositivi rilevanti favorevoli alla Regione.

Per cui la determinazione dell'esito favorevole è stata declinata, in caso di ricorsi attivi contro leggi dello Stato, laddove siano state emesse pronunce di accoglimento e di conseguente declaratoria di incostituzionalità di una delle norme impugnate.

Alla stessa stregua sono state considerate favorevoli le pronunce dichiarative dell'estinzione del giudizio laddove, in pendenza di causa, il Governo ha modificato o abrogato la norma statale impugnata, provocando in tal modo l'estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere o per il venir meno dell'interesse della Regione al ricorso.

Un esempio recente è dato dall'impugnazione del D. Lgs. 175/2016, sulle partecipazioni delle pubbliche amministrazioni in società, dove i quattro articoli oggetto della contestazione della Regione Veneto sono stati tutti modificati a mezzo del D. Lgs. 100/2017 in modo conforme alle censure proposte, producendo l'estinzione del giudizio per rinuncia allo stesso.

Viceversa, nel caso in cui la Regione è stata parte resistente in giudizi proposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri contro le leggi regionali, è stato considerato che costituiscono giudizi di esito favorevole quelli nei quali le pronunce non hanno dichiarato incostituzionali, in tutto o in parte, le norme regionali impugnate.

Alla luce di queste considerazioni si allegano due prospetti. Nel primo sono riportati gli esiti dei giudizi pronunciati sui ricorsi proposti negli anni dal 2008 al 2017, ricordando che la più parte dei ricorsi attivati nell'ultimo anno di riferimento sono ancora in attesa di definizione (**allegato A**).

Nella seconda tabella sono invece indicate le spese, per importi lordi comprensivi di accessori e imposte, che sono state sostenute per i ricorsi attivi secondo la metodologia espositiva sopra indicata (**allegato B**).

Per i ricorsi attivati negli anni più recenti, per i quali non è ancora stato definito il giudizio nella sua interezza, è stato possibile esporre i dati relativi agli impegni di spesa assunti dato che non è ancora intervenuto il pagamento dei relativi compensi professionali.

Anche questi dati seguono il criterio sopra indicato e fanno riferimento ai ricorsi per i quali sono stati adottati gli impegni di spesa. Questo anche in ragione del fatto che stando ai contenuti del d.Lgs. 118/2011, l'impegno di spesa è da doversi effettuare al conferimento dell'incarico nella misura del costo presunto degli oneri defensionali e nella previsione di un ordinario svolgimento della causa. L'operazione è ricavabile recependo gli importi dalle tabelle contenute nel tariffario professionale forense.

Gli impegni di spesa sono perciò stati presi nella presunzione che il ricorso non venga smembrato e non comporti il moltiplicarsi delle attività istruttorie e delle discussioni per ogni distinto segmento, come peraltro di possibile determinazione da parte della Corte Costituzionale, ma non prevedibile all'inizio della causa.

Alla luce di questi criteri, a partire dai ricorsi attivati nel 2015, i compensi sono stati determinati secondo i parametri indicati nella DGR 2472 del 23 dicembre 2014, ovvero secondo gli importi medi, ridotti di un terzo, indicati nel tariffario professionale forense, D.M. 55/2014, alla tabella riferita al "*valore indeterminato di particolare rilevanza*" per i ricorsi avanti la Corte costituzionale.

Per le domiciliazioni in Roma, che comportano un'attività defensionale da parte dei domiciliatari romani che condividono il mandato a difendere e che spesso partecipano alle discussioni in udienza o collaborano nelle attività istruttorie, la stessa delibera ha previsto un compenso forfettario fisso per posizione.

Secondo questi criteri il frazionamento in più segmenti di un unico ricorso comporta poi che la spesa preventiva e impegnata possa essere aggiornata, così come già è avvenuto per alcuni dei ricorsi del 2015 e del 2016, aggiungendo, all'importo del ricorso originario, per ogni singolo segmento, quanto il tariffario professionale prevede come compenso per le fasi processuali che definisce come "istruttoria" e "decisionale", laddove la difesa si estrinsechi, per queste articolazioni aggiunte, nella specifica produzione di memorie e/o nello svolgimento di distinte discussioni in udienze diverse.

Per cui il compenso base per gli avvocati del libero foro che assumono la difesa nei giudizi avanti al Corte Costituzionale a partire dal 2015 viene determinato in €. 13.470,34 al netto di imposte e accessori (pari a un lordo di €, 19.654,86) per ogni singola posizione, e viene maggiorato in caso di smembramento del ricorso, €. 5.986,64 al netto di imposte, (pari a un lordo di €. 8.735,24) per ogni segmento che giunge a una distinta decisione aggiuntiva rispetto alla prima.

Le spese di domiciliazione in alcuni casi restano assorbite nei compensi corrisposti ai difensori del libero foro in altri, soprattutto in caso di gestione del mandato da parte dell'Avvocatura regionale, sono corrisposte nell'importo massimo di €. 4.000,00 al netto di tasse e accessori (per un importo lordo comprensivo di imposte e accessori di €. 5.836,48) per ogni singolo ricorso.

Alla luce di questi parametri, di fatto cristallizzati, i principali fattori di scostamento dal costo ipotetico standard per ricorso così determinato dipende dunque dal numero dei difensori esterni nominati per la difesa e dal numero delle posizioni aggiuntive che vengono costituite dalla Corte costituzionale nell'eventualità in cui essa proceda al frazionamento del singolo ricorso.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

DELIBERA

1. di approvare, nel testo riportato in premessa, la risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 522 del 24.11.2017 presentata dal consigliere Ruzzante, avente per oggetto: "Quali dal 2008 ad oggi gli esiti e i costi dei giudizi sulle leggi attivati in via principale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione nei quali la Regione Ha assunto la veste di parte ricorrente o resistente";
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta- Direzione Verifica e gestione atti del Presidente e della Giunta.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
F.to Avv. Mario Caramel

Risposta data dalla Giunta regionale
nella seduta del Consiglio regionale n.
.....166..... del 20/03/2018.
Per ulteriori informazioni si rinvia al
resoconto integrale della seduta.

UNITA' ASSEMBLEA
Il Responsabile
(Giuseppe Migotto)



ALLEGATO A alla Dgr n. 38 del 06 marzo 2018

Report statistico dei ricorsi in principalità avanti
la Corte Costituzionale nei quali la Regione Veneto è stata parte.

	RICORSI			PENDENTI	ESITI	FAVOREVOLE	SFAVOREVOLE	N. DECISIONI
		ATTIVI	PASSIVI					
2017	12	7	5	10	2	0	2	2
2016	12	8	4	3	9	4	5	17
2015	10	6	4	0	10	6	4	25
2014	13	8	5	0	13	8	5	16
2013	9	2	7	0	9	5	4	9
2012	20	9	11	0	20	11	9	31
2011	4	2	2	0	4	1	3	4
2010	5	2	3	0	5	3	2	5
2009	3	2	1	0	3	1	2	3
2008	6	3	3	0	6	4	2	22
	94	49	45	13	81	43	38	134

Sub tabella: ricorsi promossi dalla Regione Veneto contro lo Stato

	RICORSI	PENDENTI	ESITI	FAVOREVOLE	SFAVOREVOLE	Numero decisioni
2017	7	5	2	0	2	2
2016	8	3	5	2	3	13
2015	6	0	6	2	4	21
2014	8	0	8	5	3	11
2013	2	0	2	1	1	2
2012	9	0	9	4	5	20
2011	2	0	2	1	1	2
2010	2	0	2	1	1	2
2009	2	0	2	0	2	2
2008	3	0	3	2	1	19
	49	8	41	18	23	94

Sub tabella: ricorsi promossi dallo Stato contro la Regione Veneto

	RICORSI	PENDENTI	ESITI	FAVOREVOLE	SFAVOREVOLE	Numero decisioni
2017	5	5	0	0	0	0
2016	4	0	4	2	2	4
2015	4	0	4	4	0	4
2014	5	0	5	3	2	5
2013	7	0	7	4	3	7
2012	11	0	11	7	4	11
2011	2	0	2	0	2	2
2010	3	0	3	2	1	3
2009	1	0	1	1	0	1
2008	3	0	3	2	1	3
	45	5	40	25	15	40

**Tabella di riepilogo impegni e spese 2008 - 2017**

Anno	n° cause	spese sostenute			impegni presi			complessivo	costo medio
		totali	incarichi	domiciliazioni	totali	incarichi	domiciliazioni		
2017	7	49.533,13	39.309,72	10.223,41	111.873,68	82.691,28	29.182,40	161.406,81	23.058,12
2016	8	100.501,11	95.410,95	5.090,16	90.153,84	48.150,96	42.002,88	190.654,95	23.831,87
2015	6	270.397,78	222.948,61	47.449,17	97.557,64	91.721,16	5.836,48	367.955,42	61.325,90
2014	8	105.889,95	77.671,90	28.218,05	-	-	-	105.889,95	13.236,24
2013	2	8.265,06	-	8.265,06	-	-	-	8.265,06	4.132,53
2012	9	253.655,18	197.898,59	55.756,59	-	-	-	253.655,18	28.183,91
2011	2	79.447,01	70.235,35	9.211,66	-	-	-	79.447,01	39.723,51
2010	2	70.221,18	61.939,78	8.281,40	-	-	-	70.221,18	35.110,59
2009	2	166.365,90	136.671,30	29.694,60	-	-	-	166.365,90	83.182,95
2008	3	219.564,00	208.332,00	11.232,00	-	-	-	219.564,00	73.188,00
								-	
	49	1.323.840,30	1.110.418,20	213.422,10	299.585,16	222.563,40	77.021,76	1.623.425,46	33.131,13



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 522

QUALI DAL 2008 AD OGGI GLI ESITI E I COSTI DEI GIUDIZI SULLE LEGGI ATTIVATI IN VIA PRINCIPALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 127 DELLA COSTITUZIONE NEI QUALI LA REGIONE HA ASSUNTO LA VESTE DI PARTE RICORRENTE O RESISTENTE?

presentata il 24 novembre 2017 dal Consigliere Ruzzante

Premesso:

- che dal comunicato stampa del 22.11.2017 dell'Ufficio stampa della Corte Costituzionale, che qui di seguito si trascrive, si apprende che: "Nell'udienza di ieri, davanti alla Corte costituzionale, sono state discusse le numerose questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Veneto sul decreto legge n. 73 del 2017, convertito nella legge n. 119 del 2017, in materia di vaccinazioni obbligatorie per i minori fino a 16 anni di età.

Le questioni sottoposte alla Corte costituzionale non mettevano in discussione l'efficacia delle vaccinazioni - attestata dalle istituzioni a ciò deputate (Organizzazione mondiale della sanità; Istituto superiore di sanità) e da una lunga serie di piani nazionali vaccinali - ma la loro obbligatorietà, sospesa dalla Regione Veneto con una legge del 2007 che aveva introdotto un sistema di prevenzione delle malattie infettive basato solo sulla persuasione.

La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni prospettate.

Secondo i giudici costituzionali, le misure in questione rappresentano una scelta spettante al legislatore nazionale.

Questa scelta non è irragionevole, poiché volta a tutelare la salute individuale e collettiva e fondata sul dovere di solidarietà nel prevenire e limitare la diffusione di alcune malattie.

La Corte ha considerato tra l'altro che tutte le vaccinazioni rese obbligatorie erano già previste e raccomandate nei piani nazionali di vaccinazione e finanziate dallo Stato nell'ambito dei Livelli essenziali di assistenza sanitaria (Lea).

Inoltre, il passaggio da una strategia basata sulla persuasione a un sistema di obbligatorietà si giustifica alla luce del contesto attuale caratterizzato da un progressivo calo delle coperture vaccinali.

È stato altresì considerato che la legge di conversione ha modificato il decreto legge riducendo sensibilmente le sanzioni amministrative pecuniarie e prevedendo che, in ogni caso, debbano essere precedute dall'incontro tra le famiglie e le autorità sanitarie allo scopo di favorire un'adesione consapevole e informata al programma vaccinale.

Infine, la mancata vaccinazione non comporta l'esclusione dalla scuola dell'obbligo dei minori, che saranno di norma inseriti in classi in cui gli altri alunni sono vaccinati".

Ricordato:

- che, con deliberazione n. 125/IIM del 04.07.2017, la Giunta regionale trascurava di rispondere al primo dei quesiti posti con interrogazione a risposta scritta n. 415 del 19.04.2017, e cioè alla richiesta di sapere " *distintamente per anno, a far data dal 2008 e fino ad oggi, l'elenco dei ricorsi in via principale attivati dal Governo ai sensi dell'art.127, primo comma, Cost., avverso leggi della Regione del Veneto, con indicazione dell'esito del giudizio*", mentre forniva risposta al secondo dei quesiti posti che riguardava l'informazione sui costi sostenuti per lo svolgimento delle attività defensionali.

Considerato:

- che alla luce di quanto deciso dalla Corte Costituzionale sul ricorso regionale avverso il decreto legge n. 73 del 2017, convertito nella legge n. 119 del 2017, pare il caso di reiterare e ampliare quanto precedentemente richiesto al fine di ottenere maggiori informazioni sugli esiti dei giudizi costituzionali attivati in via principale in cui la Regione del Veneto è stata parte sia come ricorrente che come resistente dal 2008 ad oggi.

Il sottoscritto consigliere

interroga la Giunta regionale

per sapere:

- 1) quali sono stati, dal 2008 ad oggi, gli esiti dei giudizi di costituzionalità promossi in via principale nei quali la Regione del Veneto ha assunto le vesti di parte, sia ricorrente che resistente;
- 2) le spese sostenute con riferimento ai giudizi costituzionali in via principale promossi dalla Regione del Veneto dal 2008 ad oggi.